



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente, relatore
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le modifiche ad esso apportate dalla legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2025/INPR, con cui sono state approvate le "Linee guida per la

relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2024", per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 7/SEZAUT/2025/INPR, con cui sono state approvate le "Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2025-2027", per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 10 del 25/02/2025 con cui è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2025.

VISTA la determina presidenziale n. 23/2025 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio.

UDITO nella Camera di consiglio del 18/09/2025, il relatore, Presidente Rossella Scerbo.

Considerato in fatto e in diritto

Alla data del 18 settembre 2025, a seguito di verifiche sul sistema Limefit/ConTe della Corte dei conti, non risulta pervenuta, a questa Sezione di controllo, la relazione-questionario sul rendiconto 2024 e sul bilancio di previsione 2025-27 del Comune di **SAN GIORGIO MORGETO (RC)** che l'Organo di revisione economico-finanziaria deve redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, sulla base delle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione 8/SEZAUT/2025/INPR e 7/SEZAUT/2025/INPR nella quali, sia per il rendiconto 2024 che per il bilancio di previsione 2025-27, tra l'altro, si è stabilito che per la compilazione *"l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale Questionari Finanza Territoriale, tramite utenza SPID di 2° livello [con la precisazione che] Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione".*

Si evidenzia che, con e-mail del 14 marzo 2025, questa Sezione ha trasmesso agli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali la deliberazione 8/SEZAUT/2025/INPR e 7/SEZAUT/2025/INPR. Successivamente, il 5 maggio 2025, tramite e-mail e contestuale avviso sulla piattaforma ConTe, è stato comunicato l'avvio del periodo di compilazione e fissato al 15 luglio 2025 il termine per la

trasmissione, secondo le modalità previste dalle citate Linee guida, della relazione-questionario relativa al rendiconto 2024 e al bilancio di previsione 2025-27, con allegati la relazione, per la prima, e il parere per la seconda, dell'Organo di revisione (di cui all'art. 239, comma 1, lett. d; e comma 1, lett. b n. 2, T.U.E.L.) e le rispettive delibere di approvazione del rendiconto e del bilancio. Infine, con e-mail del 10 luglio 2025 inviata tramite la piattaforma Limefit, è stato ricordato all'Organo di revisione l'imminente scadenza del termine.

Alla data del 18 settembre 2025, dalla consultazione dell'applicativo Con.Te, emerge che la relazione-questionario sul rendiconto 2024 e quella sul bilancio di previsione 2025-27, di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, non sono state correttamente compilate ed inviate secondo quanto stabilito dalla Sezione delle autonomie.

Sul punto, la Sezione evidenzia che il mancato invio della relazione-questionario, oltre a costituire violazione dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, comporta, altresì, impedimento al pieno esercizio delle funzioni intestate alla magistratura contabile, non consentendo un efficace esercizio del controllo svolto nel primario interesse delle amministrazioni comunali.

Per di più, il mancato invio della relazione-questionario, ove si sostanzi in comportamenti reiterati, ossia posti in essere con riferimento a più esercizi contabili, priva "ulteriormente" la stessa amministrazione dei rilievi e approfondimenti che la Corte è demandata a svolgere nell'esercizio delle funzioni di controllo, esponendo l'ente al rischio di aggravamento di situazioni latenti di squilibrio di bilancio e, più in generale, di gestione finanziaria non sana (in questo senso, v. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 26/2022).

Il Comune, come esposto, essendo il principale interessato all'adempimento in questione avrebbe potuto attivare la procedura prevista dall'art. 235, comma 2, del T.U.E.L., valutando, inoltre, l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del Revisore e al Prefetto territorialmente competente.

Tale considerazione trova altresì conforto nel documento curato dalla Commissione "Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali" - Area economica degli enti locali - del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e della fondazione nazionale dei

commercialisti, approvato nel febbraio 2019.

Al punto 1.9.7, infatti, si prevede che *“In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”*.

Pertanto, a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto *pro tempore* investito dell'incarico di revisore unico, va comunque rammentato come sul punto non rilevi l'eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, impone agli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un'inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 126/2019).

Conseguentemente, si segnala al Consiglio comunale che l'Organo di revisione economico-finanziaria non ha ottemperato all'obbligo di trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto 2024 e sul bilancio di previsione 2025-27, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, affinché lo stesso provveda all'adozione sia delle necessarie misure organizzative finalizzate a consentire la celere ottemperanza agli obblighi sopra citati, sia dei provvedimenti che risultassero necessari a giudizio dell'Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 235, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede in tale ipotesi, come esposto, la possibilità di revoca dell'incarico conferito al revisore contabile.

Analoga segnalazione viene operata all'indirizzo del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per gli eventuali provvedimenti di competenza nella tenuta del registro dei revisori.

Da ultimo, il Collegio si riserva l'adozione di ogni provvedimento necessario per la verifica della situazione finanziaria dell'Ente.

Si invita, altresì, l'Ente a comunicare a questa Sezione le eventuali misure consequenziali adottate nei confronti dell'Organo di revisione economico-finanziaria inadempiente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

alla data del 18 settembre 2025 l'inadempimento da parte del Comune di **SAN GIORGIO MORGETO (RC)** all'obbligo di compilazione e invio, tramite il sistema Limefit-ConTe, della relazione-questionario relativa al rendiconto 2024 e al bilancio di previsione 2025-27, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, e per l'effetto

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via Con.Te a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Comune di **SAN GIORGIO MORGETO (RC)** per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di **SAN GIORGIO MORGETO (RC)**;
- al Ministero degli interni, dipartimento per gli affari interni e territoriali;

pubblicata dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Il Presidente Relatore

Rossella Scerbo

Depositato in Segreteria
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Manuela Giacobbe